

COMUNE DI NISCEMI
Provincia di Caltanissetta
2^ Ripartizione Politiche Sociali e Culturali

allegato "3"

Reg. n. /Atti privati

del

Schema Patto di accreditamento: "Istituzione di un Albo Comunale dei soggetti del Terzo Settore per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni disabili gravi residenti nel Comune di Niscemi che frequentano le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, tramite buoni di servizio".

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno del mese _____, concordemente tra loro, sottoscrivono il presente Patto di accreditamento:

1. Dott. Sergio Callari, nella sua qualità di Responsabile della Ripartizione Politiche Sociali e Culturali, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta: C.F. 82002100855;
2. Sig. _____ nato a _____ il _____ nella qualità di legale rappresentante dell'Ente _____ con sede legale in _____ via _____ n. _____ e sede operativa in _____ via _____ n. _____ P. IVA _____

Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta Municipale n. 22 del 25/02/2022 sono stati approvati avviso pubblico, modello di domanda, Schema di "Patto di accreditamento" per l'iscrizione all'Albo dei fornitori accreditati per l'erogazione di prestazione di assistenza socio-assistenziale in favore dei disabili art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, residenti del Comune di Niscemi
- Con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. _____ del _____ è stata nominata la Commissione esaminatrice per la valutazione delle istanze di accreditamento pervenute;
- Con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. _____ del _____ - _ si è proceduto all'approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e dell'Albo Comunale dei fornitori accreditati per l'erogazione di prestazioni di assistenza socio-assistenziale in favore di alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

TUTTO CIO' PREMESSO

d'accordo tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Oggetto del Servizio

Costituisce oggetto del presente patto di accreditamento il servizio di trasporto in favore degli alunni disabili gravi art. 3 comma 3 della Legge 104/92, frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune di Niscemi che hanno fatto richiesta, dalle proprie abitazioni alle istituzioni scolastiche erogabili da parte degli Enti accreditati iscritti presso l'apposito Albo Comunale.

L'Ente accreditato si impegna ad eseguire le prestazioni aggiuntive e migliorative indicate in sede di accreditamento, senza alcun onere economico per il Comune di Niscemi. Gli oneri economico inerenti la realizzazione dei servizi aggiuntivi proposti saranno interamente a carico del contraente che vi provvederà con le spese generali di gestione. L'inosservanza, anche parziale, delle prestazioni aggiuntive proposte costituirà inadempimento del presente patto, con conseguente sua rescissione.

Art. 2

Libertà di scelta dell'assistito

La famiglia dell'utente individuato, quale beneficiario del servizio, sceglie liberamente dall'Albo Comunale degli Enti accreditati il soggetto a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni.

Art. 3

Valore del buono di servizio/voucher

Il valore complessivo unitario del buono/voucher di servizio *pro-die* è pari ad € 14,00 ed è comprensivo di IVA se dovuta, costo orario personale, utilizzo mezzo, omnicomprendivo di oneri di gestione, sicurezza, rispetto normativa anti-COVID19 e sarà annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT. A tal fine, si precisa che le spese sostenute nei limiti della gestione ordinaria del servizio, per l'acquisto dei mezzi di protezione individuale (es. mascherine, guanti monouso....) e per i mezzi di trasporto compreso il carburante, sono a totale carico degli Enti accreditati.

Art. 4

Esecuzione del servizio – Obbligo dell'Ente

Il servizio di cui al presente accreditamento, dovrà essere espletato con la massima cura e diligenza e senza interruzioni per l'intera durata, nel rispetto puntuale delle indicazioni e con le modalità contenute nel presente atto. Il servizio dovrà essere effettuato secondo le esigenze preventivamente rappresentate dagli interessati e/o dai loro familiari, nel rispetto di quanto indicato nel progetto di gestione del servizio. L'Ente, per l'espletamento del servizio, dovrà impegnarsi a:

1. Rispettare il progetto di gestione del servizio presentato con la richiesta di accreditamento;
2. Fornire automezzi idonei – a norma di legge – ed autorizzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap anche in carrozzella regolarmente assicurati garantendo il servizio anche in caso di guasto degli stessi e personale qualificato in numero sufficiente ad assicurare la buona qualità, efficienza e celerità delle prestazioni;
3. A garantire i livelli di assistenza previsti, accettando il sistema tariffario orario stabilito;
4. A consegnare, prima dell'avvio del servizio, elenco nominativo del personale, che sarà impegnato, corredato dal titolo di studio professionale da ciascuno posseduto, indicando per ciascuno nominativo/i degli alunni assistiti, natura del rapporto di lavoro e ore di lavoro;
5. A fornire gli operatori (autista ed accompagnatore) di tesserino di riconoscimento con foto;
6. A garantire il rispetto del CCNL di riferimento e della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme contenute dal D. Lgs. 276 del 10.09.2003 e ss.mm.ii.;
7. Ad applicare tutte le procedure di cui al D. Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
8. A comunicare con immediatezza le eventuali sostituzioni del personale rispetto all'elenco presentato e garantire la sostituzione del personale nell'evenienza in cui lo stesso non osservi un comportamento adeguato alle esigenze del servizio e dell'utenza;
9. A dare immediata comunicazione per situazioni straordinarie riguardanti l'andamento del servizio o per difficoltà nei rapporti interpersonali operatori/utenti;
10. Ad impegnarsi nella promozione della formazione continua del personale, mediante l'organizzazione di corsi di formazione specifici della durata di almeno 10 ore annue;
11. A provvedere alla copertura assicurativa infortuni nonché alla copertura assicurativa RC per danni a terzi durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del servizio;

12. Ad osservare le disposizioni di legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
13. A fornire per la conseguente distribuzione agli utenti ammessi al servizio, un congruo numero di brochures informative aggiornate, complete dei numeri telefonici e riportanti il nominativo dell'operatore addetto al ricevimento delle telefonate;
14. A presentare annualmente, entro il mese di giugno, autocertificazione sul permanere del possesso dei requisiti che hanno determinato l'accreditamento;
15. Ad elaborare e consegnare Scheda di valutazione del grado di soddisfazione dell'utente.

Gli operatori del soggetto accreditato dovranno effettuare le prestazioni con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio; essi devono, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti dei soggetti assistiti.

Il personale dovrà mantenere il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento o in funzione dello stesso.

Art.5

Pagamento

Il Comune liquiderà all'Ente/Organismo accreditato, il valore dei buoni spesa (voucher) pari ad € 14,00, annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT incluso IVA, su presentazione di fatture mensili, fiscalmente in regola; i buoni voucher devono essere presentati congiuntamente ad una relazione sull'attività svolta ed il modulo mensile di rilevazione trasporti insieme alla fattura. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica intestata al Comune di Niscemi. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura. L'Ufficio preposto si impegna a liquidare al soggetto accreditato quanto dovuto sulla base delle rendicontazioni presentate, accompagnate da documentazione fiscale secondo le normative di settore, corredata dalle matrici dei buoni servizio utilizzati dall'utente. La firma dell'utilizzatore dovrà corrispondere a quella del beneficiario o familiare di riferimento agli atti del Comune. Non saranno ritenuti rimborsabili i buoni servizio mancanti anche di uno solo degli elementi di cui sopra o recanti cancellature e/o abrasioni. Alla liquidazione si provvederà entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture fatte salve le disposizioni vigenti in merito alla verifica della permanenza dei requisiti di legge (DURC), E' fatto obbligo al fornitore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato", su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare suolo stesso. In caso di inadempimento da parte dell'Ente accreditato all'assolvimento del predetto obbligo, il presente patto è inficiato da nullità assoluta.

Art. 6

Verifica del servizio – Recesso e risoluzione

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, l'andamento del servizio prestato. Dai controlli effettuati, qualora si rilevi una qualsiasi inadempienza, il Responsabile Comunale del servizio procede alla immediata contestazione dei fatti, invitando l'Ente accreditato a rimuovere le cause che hanno dato luogo alla contestazione e presentare entro 15 giorni le controdeduzioni. In caso di inottemperanza delle prescrizioni ha facoltà di sospendere il pagamento con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo averne accertato la

regolarizzazione. Determinano, invece, la risoluzione del contratto la sospensione ingiustificata del servizio per un periodo superiore a tre giorni lavorativi e l'utilizzazione di operatori (autisti e/o accompagnatori) privi dei requisiti di idoneità. L'Ente accreditato può recedere in qualunque momento dall'accREDITAMENTO mediante comunicazione, inviata alla Amministrazione esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima.

Art.7

Validità

Il presente Patto ha validità di sottoscrizione fino al 30/06/2025 ed, annualmente, l'espletamento del servizio è subordinato alle risorse finanziarie. La sua validità potrà essere prorogata in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per la costituzione di un nuovo Albo. La proroga costituisce estensione temporale limitata e con essa non potranno essere introdotte nuove condizioni. E' fatto divieto all'Ente fornitore di cedere in subappalto, tutte o parte, le prestazioni oggetto del presente Patto.

Art. 8

Dichiarazione sui rischi interferenze di cui al D. Lgs. 81/2008

Con riferimento a quanto previsto all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 per il servizio oggetto del presente accREDITAMENTO, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del servizio di tutela e assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli sopportati dal Soggetto accreditato, connessi al servizio predetto ed effettuate presso la sua sede e ciò in virtù del fatto che i costi rientrano fra quelli di carattere generale che il Soggetto accreditato è tenuto comunque ad assolvere. Il Soggetto accreditato, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi costi riferibili esclusivamente alle prestazioni di cui al progetto. Resta inteso che, stante la natura e le modalità di esecuzione delle prestazioni da espletare, non sussistono tra le reciproche attività interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 09/04/2008.

Art.9

Polizza assicurativa

Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'operatore accreditato, il quale è il solo responsabile, con esclusione di ogni altro diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Niscemi, e di ogni indennizzo. L'operatore accreditato assume piena e diretta responsabilità gestionale delle prestazioni affidate, liberando a pari titolo il Comune di Niscemi. A tal fine deve stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata della prestazione idonea polizza assicurativa RCT/O a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell'esecuzione del servizio. La copertura assicurativa è estesa a tutte le attività obbligatorie, accessorie, complementari e sussidiarie all'oggetto del servizio, nulla escluso per tutto il periodo del servizio. **L'esistenza di tale polizze non libera l'operatore accreditato dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.**

Art. 10

Verifica dell'attività contributiva

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'operatore accreditato, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli Enti previdenziali, con particolare riferimento al

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'operatore non è rilevante ai fini della verifica. L'Amministrazione acquisisce il Documento Unico di Regolarità Contributivo in corso di validità per:

- la sottoscrizione del Patto di accreditamento;
- il pagamento delle prestazioni.

Art. 11

Cause di sospensione dall'Albo

L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le regole, patti e condizioni indicati nell'Avviso. L'operatore accreditato può essere sospeso dall'Albo per comportamento scorretto accertato nei confronti dell'utenza. In caso di sospensione l'operatore accreditato non può prendere in carico nuovi casi ed ha il dovere di garantire la prosecuzione dell'assistenza alle persone già in carico al momento della sospensione fino a nuova scelta del fornitore.

Art. 12

Osservanza delle condizioni di lavoro

L'Ente fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Ente è obbligato, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Patto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del Patto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

- Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito "RGPD"), il Comune è il Titolare del predetto trattamento di dati personali, che stabilisce le finalità ed i mezzi essenziali del trattamento, mentre la ditta accreditata agisce in qualità di Responsabile del medesimo trattamento;
- Le Parti intendono quindi disciplinare il trattamento dei dati personali concernente le attività oggetto dell'incarico previste dal "Contratto/Disciplinare di incarico" in conformità a quanto disposto dall'art. 28 del RGPD e dal D.Lgs. 2003/n.196, come adeguato dal D.Lgs. 2018 n.101;
- Il Responsabile del trattamento dei dati personali di cui sopra, dichiara e conferma di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal RGPD, al fine di garantire il rispetto dei principi del trattamento dei dati personali e la tutela dei diritti degli interessati.
- Il Titolare potrà in qualsiasi momento fornire al Responsabile ulteriori istruzioni relativamente a tali garanzie e potrà richiedere opportune informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 28 del RGPD.
- Il Responsabile si impegna a fornire al Titolare tutte le necessarie informazioni per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 28 del RGPD, a fornire idonea documentazione in ordine alle garanzie adottate, a consentire e contribuire alle attività di

revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

- Il Responsabile si obbliga a trattare i dati personali comunicati o resi disponibili dal Titolare, o comunque acquisiti nel corso dell'esecuzione dell'incarico, esclusivamente per le finalità indicate in premessa, attenendosi all'oggetto dell'incarico e ai compiti specifici previsti dal disciplinare di incarico o dal contratto stipulato tra le Parti, su istruzione documentata del titolare del trattamento, come da istruzioni che si allegano, e nel rispetto dei principi del trattamento e della normativa vigente.

Art.14

Normativa anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, l'operatore accreditato-sottoscrivendo il presente Patto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del medesimo Ente nei suoi confronti. Si obbliga, inoltre, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo il D.P.R. 16/4/2013 n. 62 c.d. codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ed il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Niscemi, la cui violazione costituisce motivo di risoluzione immediata del presente Patto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del medesimo D.P.R. 62/2013.

Art.15

Registrazione

Il presente Patto è redatto in duplice copia una per ciascun contraente. Sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, *ai sensi dell'art. 1 comma b) parte II della legge del registro D.P.R. 131/1986*. Tutte le eventuali spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'accreditato.

Niscemi lì, _____

Per il Comune
Il Capo Ripartizione
Dott. Sergio CALLARI

Per l'Ente accreditato
Il Rappresentante legale
